



Garanzia bancaria

per il periodo dal al (cinque anni¹)

a favore della Confederazione Svizzera (rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti UFT, Sezione Accesso al mercato, di seguito denominato Ufficio federale) per il pagamento dei suoi crediti o dei crediti di terzi, previo consenso dell'Ufficio federale sulla liberazione della garanzia.

A norma dell'articolo 6 della legge federale del 20 marzo 2009² sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS), la capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato.

A norma dell'articolo 3 capoverso 5 dell'ordinanza del 2 settembre 2015³ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM), è possibile dimostrare la capacità finanziaria anche sulla base di una garanzia bancaria.

Nome, indirizzo e sede dell'istituto bancario (*v. indicazione 1*)

.....
.....
.....

emette una garanzia a favore della Confederazione Svizzera per un

importo massimo di CHF⁴

(in lettere:)

nell'interesse di

nome, indirizzo e sede/domicilio del debitore principale (*v. indicazione 2*)

.....
.....
.....

¹ Analogamente alla durata di validità della licenza. Una volta scaduta la licenza, la garanzia bancaria viene restituita al debitore principale.

² RS 744.10

³ RS 744.103

⁴ L'importo della garanzia bancaria deve ammontare almeno a 11 000 franchi per il primo veicolo e a 6000 franchi per ogni ulteriore veicolo. L'importo è calcolato in base al numero di veicoli per i quali sono state richieste, nella domanda di rilascio, le copie certificate conformi della licenza.

L'istituto bancario sottoscritto si impegna a pagare, alla prima richiesta, senza sollevare alcuna obiezione e senza appurare il motivo giuridico, qualsiasi somma richiesta sino a concorrenza dell'importo massimo succitato, su comunicazione scritta secondo la quale

- il debitore principale è chiamato a estinguere i debiti contratti nei confronti della Confederazione Svizzera.

L'originale della presente garanzia bancaria deve essere inviato all'Ufficio federale dei trasporti, Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna.

Il foro giuridico competente è quello di Berna. La presente garanzia sottostà al Codice svizzero delle obbligazioni.

Luogo e data:

Firma:

Timbro dell'istituto bancario:

Indicazione 1: sono considerati garanti di garanzie a favore della Confederazione Svizzera:

a. gli istituti bancari svizzeri che sottostanno alla legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0) e sono pertanto soggetti all'obbligo di vigilanza da parte della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ;

b. gli istituti bancari esteri con un rating sul lungo termine di almeno AA (l'agenzia di rating deve essere riconosciuta dalla FINMA). Spetta all'istituto bancario comunicare il proprio rating corrente.

Indicazione 2: ogni modifica concernente il nome, la sede o il domicilio e la forma societaria come pure altre informazioni rilevanti, quali ad esempio una procedura di fallimento nei confronti del debitore principale o dell'istituto bancario, vanno comunicate immediatamente all'Ufficio federale.